STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
e
Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 16 novembre 2026

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 9 -2026

NOVITA' SU CONTRIBUZIONI ENPAP DAL 1.1.2027
NOVITA' PER CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE FORFETTARIO

Novità sui contributi Enpap

In conseguenza alla recente approvazione della riforma previdenziale Enpap da parte dei Ministeri vigilanti, sono state introdotte nuove aliquote contributive sia per ciò che attiene il contributo soggettivo sia per ciò che attiene il contributo integrativo (da indicare in fattura).

Le novità riguardano tutti gli psicologi iscritti all'ENPAP che esercitano attività professionale: quindi, anche gli iscritti che continuano l'attività pur avendo già maturato il diritto alla pensione o pur essendo già titolari del trattamento pensionistico.

Aumento progressivo del contributo soggettivo

L'aliquota del contributo soggettivo passerà gradualmente dall'attuale 11% al 15%, con un incremento di un punto percentuale all'anno, secondo questo calendario:

Anno	Aliquota soggettiva minima
2027	11%
2028	12%
2029	13%
2030	14%
2031	15%

Resta ferma la **facoltà** per i **titolari di pensione** di beneficiare della **riduzione** del 50% dell'**aliquota del contributo soggettivo**, che pertanto sarà per il 2027 pari al 5,5%.

Aumento del contributo integrativo

Sulle fatture emesse a partire dal 1.1.2027, il contributo integrativo, da applicare a carico del cliente, passerà dal 2% al 4%.

Tutti i dettagli della riforma, le motivazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale ENPAP: La riforma della previdenza – ENPAP

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
e
Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Novità per i contribuenti in regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 12 u.s. una sua risposta ad interpello in relazione alla fiscalità da applicare ai rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto riaddebitate dal professionista, in regime fiscale forfettario, al cliente.

Si tratta quindi più di una interpretazione che una novità di legge. Le novità di legge erano state introdotte, infatti, dal Dlgs 192/2024 (con effetto dal 1.1.2025) ma riguardavano i riaddebiti da parte dei soli professionisti in contabilità ordinaria.

Con la risposta 213 citata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente (dopo quasi due anni di dubbi) che le novità introdotte con il D.lgs. 192/2024 si applicano anche ai contribuenti in regime forfettario.

Pertanto, il riaddebito al cliente di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non costituisce reddito professionale per il professionista in regime forfettario, a condizione che il pagamento della spesa sia effettuata con mezzi di pagamento tracciabili.

Per quanto riguarda dell'imposta di bollo (applicabile sulle fatture, tanto cartacee, quanto elettroniche, di valore superiore a € 77,47, invece, la Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna ha confermato quanto già indicato nella risposta all'interpello 428/2022 e dalla risposta ad interpello 911-894/2022, vale a dire che il riaddebito al cliente costituisce sempre elemento reddituale.

Non è quindi possibile applicare al riaddebito della marca da bollo in fattura, il medesimo regime previsto per le citate spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Pertanto, va assoggettato a contribuzione Enpap.

Cordiali saluti

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl